

CITTA' DI TIVOLI
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E L'USO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/2026)

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione	3
Art. 2 Definizioni	3
Art. 3 Principi generali, finalità e obiettivi	4
Art. 4 Gestione, accesso ed uso degli impianti sportivi	5
TITOLO II – CONCESSIONE IN USO DI SPAZI ALL'INTERNO DI IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA	5
Art. 5 Ambito di applicazione	5
Art. 5.1 Durata concessione in uso	5
Art. 5.2 Destinatari	5
Art. 5.3 Tariffe d'uso	6
Art. 5.4 Riserva	7
Art. 5.5 Procedura per la concessione in uso	7
Art. 5.6 Istanza di utilizzo degli impianti	8
Art. 5.7 Criteri di assegnazione degli spazi	9
Art. 5.8 Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali	9
Art. 5.9 Palestre scolastiche	9
Art. 5.10 Sospensione, decadenza e revoca delle concessioni in uso	10
TITOLO III – CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE INDIRETTA	11
Art. 6 Ambito di applicazione e finalità	11
Art. 6.1 Destinatari	11
Art. 6.2 Principi della concessione in gestione	12
Art. 6.3 Affidamento diretto (art 5 d.lgs. 38/2021)	12
Art. 6.4 Procedimento per l'affidamento	12
Art. 6.5 Rapporto concessorio: contenuto specifico dell'atto di affidamento	13
Art. 6.6 Tipologia delle concessioni	15
Art. 6.7 Concessione in gestione e uso di impianti senza rilevanza economica	15
Art. 6.8 Concessione in gestione di impianti con rilevanza economica	17
Art. 7 Norme generali sulla manutenzione	18
Art. 8 Durata della concessione in gestione	19
Art. 9 Divieti	19
Art. 10 Garanzie	19

Art. 11 Concessione in uso.....	20
Art. 12 Utilizzo degli impianti sportivi da soggetti diversi dal gestore.....	20
Art. 13 Rendiconto della gestione.....	20
Art. 14 Attività economiche collaterali	21
Art. 15 Applicazione delle tariffe.....	21
Art. 16 Riconsegna del complesso sportivo.....	21
Art. 17 Cessazione anticipata dell'affidamento	22
TITOLO IV – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI.....	23
Art. 18 Norme di accesso e responsabilità	23
Art. 19 Modalità d'uso, obblighi e oneri a carico degli utenti	23
Art. 20 Pubblicità commerciale e sponsorizzazioni.....	23
Art. 21 Attivazione di esercizi di bar, di ristoro e altri.....	23
TITOLO V – NORME GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI	24
Art. 22 Norme generali sulla vigilanza e la custodia	24
Art. 23 Norme generali sulla manutenzione straordinaria e attrezzature	24
Art. 24 Penalità e incameramento della cauzione	25
Art. 25 Controversie	25
Art. 26 Pubblicità del regolamento, entrata in vigore, norme di rinvio	25

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità e delle forme di utilizzo nonché di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Tivoli.

2. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti appartengono alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili (art. 826 codice civile) e sono destinati ad uso pubblico per la promozione delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative, aperti a tutti i cittadini e garantiti, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale e di criteri oggettivi, a tutte le società, federazioni ed associazioni sportive che svolgono attività definite di pubblico interesse.

3. L'impianto sportivo è destinato al soddisfacimento dell'interesse collettivo e allo svolgimento delle attività sportive in un'ottica diretta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) **sport**: ai sensi del D. Lgs. n. 36/2021 *“qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”*;
- b) **associazione o società sportivo dilettantistica** *“il soggetto giuridico affiliato a una Federazione sportiva nazionale, a una Disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica”*;
- c) **attività motoria**: qualsiasi forma di attività fisica svolta singolarmente o in gruppo per fini di educazione alla salute, di benessere, ricreativi e di gioco, anche praticata occasionalmente e in forma non continuativa;
- d) **comune**: il Comune di Tivoli;
- e) **impianto sportivo ai sensi del dlgs. n. 38/2021**: *“la struttura all'aperto o al chiuso preposta allo svolgimento di attività e manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto”*;
- f) **gestione in forma diretta**: la gestione diretta da parte dell'Ente comunale tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto e della idoneità del personale a disposizione, mediante una autorizzazione amministrativa rilasciata dalla direzione/ufficio competente;
- g) **gestione in forma indiretta**: la concessione della gestione degli impianti a soggetti terzi, individuati a seconda della tipologia di affidamento mediante affidamento diretto o in esito ad una procedura ad evidenza pubblica e stipula di un atto soggetto a tutte le norme che regolano la materia, anche ai sensi del presente regolamento;
- h) **concessione in uso, nell'ambito degli impianti sportivi a gestione diretta**: l'atto con il quale il Comune concede l'utilizzo di uno spazio all'interno di un impianto sportivo comunale per lo svolgimento delle attività

nello stesso previste, inclusi gli spazi delle palestre scolastiche in orario extra scolastico;

- i) **concessione in gestione, nell'ambito degli impianti sportivi a gestione indiretta**: l'atto con il quale il Comune affida a soggetti terzi l'intera gestione di un impianto sportivo comunale;
- j) **concessionario**: il soggetto terzo al quale è concesso l'uso e/o l'utilizzo e/o affidamento della gestione di un impianto sportivo comunale;
- k) **impianto sportivo privo di rilevanza economica**: l'impianto sportivo il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
- l) **impianto sportivo con rilevanza economica**: l'impianto sportivo la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito.

Art. 2-bis

La classificazione degli impianti sportivi comunali con rilevanza economica e privi di rilevanza economica è determinata sulla base di preventiva istruttoria tecnico-economica redatta dal Settore competente.

L'istruttoria dovrà contenere, per ciascun impianto, almeno i seguenti elementi:

- a) stato giuridico e patrimoniale dell'impianto;
- b) stato manutentivo e fabbisogno di interventi ordinari e straordinari;
- c) costi storici di gestione, manutenzione, utenze e custodia, ove disponibili;
- d) ricavi storici o potenziali derivanti da tariffe, canoni, biglietteria, pubblicità, sponsorizzazioni, punti ristoro, locali accessori o altre attività economicamente rilevanti;
- e) presenza di tribune, servizi accessori, spazi commerciali, aree pertinenziali e dotazioni suscettibili di autonoma valorizzazione economica;
- f) bacino d'utenza effettivo o potenziale;
- g) vocazione sociale, scolastica, aggregativa, inclusiva o di quartiere dell'impianto;
- h) capacità dell'impianto di generare flussi di cassa idonei a coprire integralmente o prevalentemente i costi di gestione;
- i) eventuale necessità di sostegno pubblico, calmierazione tariffaria o affidamento a prevalente finalità sociale.

Art. 3 Principi generali, finalità e obiettivi

1. Gli impianti sportivi sono destinati all'uso pubblico per la diffusione e la pratica dello sport inteso nelle sue forme educative, ricreative, addestrative, agonistiche e, in via residuale, per manifestazioni non sportive d'interesse pubblico.

2. Il Comune di Tivoli, riconoscendo all'attività sportiva un ruolo fondamentale per la promozione della salute e del benessere dei cittadini, l'educazione e l'inclusione, persegue le seguenti finalità:

- diffusione della pratica sportiva come diritto fondamentale costituzionalmente garantito

(art 33 Cost.) e strumento per il benessere della persona, la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali, tra individui di ogni fascia d'età e genere, privilegiando la formazione di base dei bambini in età scolare, gli adolescenti e la terza età;

- sviluppo dell'attività sportiva e ludico-motoria-ricreativa per le persone con disabilità, con disabilità intellettiva, fisico e sensoriale, per l'integrazione e il recupero della motricità nonché la partecipazione sociale;

- favorire pari opportunità di accesso alla pratica sportiva anche per coloro che versano in situazioni di disagio economico;

- promozione di stili di vita attivi e sani per la prevenzione delle malattie e delle dipendenze;

- valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato sportivo locale che raggiungono risultati a livello nazionale e internazionale e promuovono l'immagine della città di Tivoli in Italia e nel mondo, nonché valorizzazione del talento agonistico;

- promozione delle attività educative per l'attività fisica negli istituti scolastici e dell'utilizzo degli impianti in orario extra scolastico;

- promozione ed accrescimento della partecipazione e della rappresentanza delle donne nello sport garantendo la parità di genere nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli, impegnandosi a diffondere tra le associazioni sportive i principi contenuti nei disciplinari allo scopo sottoscritti con enti ed associazioni.

3. Il Comune di Tivoli promuove le finalità di cui al comma 3.2 attraverso i propri uffici e l'interazione con i soggetti pubblici e privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo e ludico-motorio-ricreativo, nonché con le strutture locali del

Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali (FSN), le Discipline sportive associate (DSA), gli Enti di promozione sportiva (EPS), gli Enti del terzo settore (ETS), le Associazioni benemerite (AB), i Gruppi sportivi militari e i Corpi civili dello Stato riconosciuti dal CONI.

4. Nel rispetto della normativa sugli Enti Locali e sulla base della situazione economico-finanziaria dell'Ente, si perseguono le suddette finalità prestando particolare attenzione all'equilibrio economico delle gestioni.

Art. 4 Gestione, accesso ed uso degli impianti sportivi

1. Il Comune gestisce gli impianti sportivi di sua proprietà nei seguenti modi:

- 1.a) gestione diretta, da parte dell'Ente Comunale tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli impianti, dell'idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire, disciplinandone l'utilizzo mediante un'autorizzazione amministrativa rilasciata dall'Area competente.
- 1.b) gestione indiretta, mediante concessione della gestione dei servizi a soggetti terzi, individuati a seconda della tipologia dell'affidamento mediante affidamento diretto o in esito ad una procedura ad evidenza pubblica e stipula di un atto soggetto a tutte le norme che ne regolano la materia, ai sensi del presente regolamento.

TITOLO II – CONCESSIONE IN USO DI SPAZI ALL'INTERNO DI IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA

Art. 5 Ambito di applicazione

1. La concessione in uso si applica agli impianti sportivi comunali gestiti direttamente dal Comune di Tivoli.

Art. 5.1 Durata concessione in uso

1. Gli spazi degli impianti sportivi comunali a gestione diretta possono essere concessi:

5.1.a) in uso annuale, con durata limitata alla stagione sportiva per cui viene rilasciata l'autorizzazione, convenzionalmente dal 1 settembre al 30 giugno, se non altrimenti specificato nell'atto di assegnazione; la concessione può essere rilasciata fino ad un triennio anche al fine di garantire la continuità della pratica sportiva.

5.1.b) per periodi inferiori in uso occasionale e/o straordinario, qualora compatibile con la programmazione annuale.

Art. 5.2 Destinatari

1. Gli impianti sportivi a gestione diretta possono essere concessi in uso a tutti gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport, senza scopo di lucro, che ne facciano richiesta per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità e nelle forme giuridiche previste dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 e ss.mm.ii.:

- società, consorzi e associazioni sportive dilettantistiche, anche affiliate alle federazioni sportive nazionali;

- enti di promozione sportiva e società loro affiliate;
- associazioni di discipline sportive associate;
- federazioni sportive nazionali e società loro affiliate;
- associazioni che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare;
- enti del terzo settore;
- società professionistiche;
- società di gestione impianti;
- società di persone e capitali.

2. Nella concessione in uso e per la relativa assegnazione verrà data priorità ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione al RAS;
- anzianità di iscrizione al RAS;
- iscrizione alla federazione italiana di riferimento;
- numero di iscritti certificati dall'Ente di appartenenza;
- sede legale nel territorio comunale;
- anzianità di utilizzo dell'impianto sportivo anche ai fini del radicamento sul territorio
- regolarità del pagamento dei canoni anche pregressi ed assenza di morosità e/o insoluti nei confronti dell'Ente.

3. Nell'ipotesi in cui residuino spazi disponibili, verranno valutate le istanze presentate da soggetti che, pur non avendo sede legale nel Comune di Tivoli, operano attivamente e quindi abbiano sede operativa nel territorio comunale.

4. In via residuale, e dopo l'assegnazione ai soggetti di cui al d.lgs n. 36/2001 può essere concesso l'utilizzo delle strutture sportive comunali ai singoli cittadini/privati nonché ad associazioni anche non sportive territoriali che ne facciano richiesta per ragioni di carattere scolastico (preparazione esami ISEF, concorsi per acquisire titoli nell'ambito scolastico, concorsi per istruttori e maestri di sport e simili), per ragioni di carattere lavorativo (partecipazione a concorsi ove siano richieste prove sportive) e/o per ragioni di carattere ricreativo o amatoriale e comunque di pubblico interesse.

5. L'assegnazione della concessione in uso è subordinata al possesso delle assicurazioni obbligatorie previste da legge.

6. I soggetti assegnatari della concessione in uso dell'impianto sportivo comunale a gestione diretta durante lo svolgimento dell'attività sportiva devono possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente e si assumono ogni responsabilità per danni propri o a terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo stesso. Gli stessi si assumono altresì le responsabilità connesse agli adempimenti in ordine alla sicurezza per gli interventi di primo soccorso e antincendio, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 5.3 Tariffe d'uso

1. L'Amministrazione Comunale assicura, nell'ambito della deliberazione tariffaria annuale, specifiche agevolazioni tariffarie e, nei casi di maggiore fragilità socio-economica, quote di gratuità per minori appartenenti a nuclei familiari in condizione di disagio economico, persone con disabilità e anziani. La Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio Comunale,

determina soglie ISEE, percentuali di riduzione, modalità di accesso e copertura finanziaria, garantendo comunque una riduzione significativa rispetto alla tariffa ordinaria.

2. Le tariffe d'uso saranno determinate da atto deliberativo della giunta comunale.

Art. 5.4 Riserva

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzare a titolo gratuito gli impianti sportivi comunali stabilendo una riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti concessi in uso, destinata a iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinate; modalità e quantità della suddetta riserva dovranno essere previste in apposite clausole a favore del Comune negli avvisi pubblici e negli atti conseguenti.

2. Qualora lo società o associazione sportiva concessionaria dell'impianto non utilizzi, in determinate fasce orari, giorni o periodi gli spazi assegnati nell'ambito della concessione, le stesse associazioni o società dovranno comunicare il mancato utilizzo all'Amministrazione comunale che provvederà a riassegnarle alle altre associazioni o società sportive del territorio che ne abbiano fatto richiesta; in tal caso l'Amministrazione eserciterà le proprie funzioni di coordinamento al fine di garantire un equo ed ottimale utilizzo della struttura pubblica. Resta fermo anche per le associazioni e società riassegnatarie quanto indicato ai precedenti articoli 5.1., 5.2, e 5.3.

Art. 5.5 Procedura per la concessione in uso

1. Per la concessione in uso annuale, stagionale o triennale degli impianti sportivi il Comune provvede mediante apposito Avviso Pubblico. Restano ferme le autorizzazioni occasionali e straordinarie, da rilasciarsi secondo criteri predeterminati, pubblici e non discriminatori.

2. Le domande di concessione in uso degli spazi all'interno degli impianti sportivi da parte dei soggetti di cui all'art. 5.2.1. del presente titolo vengono presentate all'ufficio competente in materia di sport del Comune per tutti gli impianti gestiti direttamente dal Comune.

3. Le domande di concessione in uso degli spazi vengono presentate all'Area competente in materia di sport secondo le seguenti modalità:

- modalità telematica accedendo sito istituzionale del Comune di Tivoli;
- tramite PEC protocollo generale: info@pec.comune.tivoli.rm.it;
- ogni altra modalità di trasmissione o caricamento dati prevista e specificata nel relativo avviso pubblico, anche tramite piattaforme digitali dedicate.

4. La domanda dovrà essere presentata su apposito modello previsto dall'avviso pubblico, secondo tempi indicati al successivo punto 7, specificando gli elementi necessari alla valutazione ai fini della concessione in uso.

5. Nell'assegnare gli spazi, l'Ufficio Sport del Comune, verifica l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi, seguendo i principi di seguito elencati:

- garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;

- valorizzare l'attività agonistica garantendo alle società, federazioni e associazioni sportive gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti, anche in considerazione dei risultati ottenuti;
- valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute, lo sviluppo e la coesione sociale;
- favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati e fragili;
- garantire lo sviluppo delle attività motorie e la promozione dello sport tra i giovani;
- applicare i criteri di cui all'art. 3.2;
- applicare i criteri di cui all'art 5.2.2.

6. Le procedure di acquisizione delle istanze per l'uso verranno rese note a tutti gli interessati entro il 30 giugno di ciascun anno, salvo motivata impossibilità da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Ente. A seguito di istruttoria delle richieste per gli impianti sportivi a gestione diretta, il Comune rende nota la programmazione annuale degli utilizzi entro il 31 luglio di ciascun anno, salvo motivata impossibilità da comunicarsi ai richiedenti e da pubblicarsi sul sito istituzionale.

7. Le concessioni triennali/annuali/stagionali saranno rilasciate dall'Area competente in materia di Sport, previa presentazione della garanzia fideiussoria.

8. È vietata la sub-concessione degli spazi da parte degli assegnatari in favore di terzi, pena l'immediata decadenza.

9. Nel caso in cui un assegnatario intenda rinunciare agli spazi assegnati in concessione d'uso dovrà comunicarlo all'ufficio competente per la programmazione, il quale riassegnerà lo spazio in base alle istanze ricevute e alle risultanze dell'istruttoria svolta. In caso di rinuncia l'assegnatario/rinunciatario sarà comunque tenuto al pagamento del canone d'uso per l'annualità e/o triennio salvo rinunce derivanti da caso fortuito o forza maggiore.

10. Per la concessione in uso di spazi all'interno di impianti a gestione indiretta si rinvia all'art. 11.

Art. 5.6 Istanza di utilizzo degli impianti

1. I soggetti di cui all'art. 5.2.1 che intendono utilizzare gli impianti sportivi comunali nel corso di tutto l'anno sportivo o del triennio devono presentare apposita istanza annuale al Comune, di norma entro il mese di giugno di ciascun anno o del triennio.

2. Ai fini del rilascio delle concessioni in uso degli impianti sportivi gli aventi diritto possono indicare nella domanda più impianti in ordine di preferenza. L'assegnazione finale concernerà solo un impianto tra quelli indicati.

3. La ripartizione dei turni, spazi e fasce orarie di utenza e discipline, per le attività, è regolamentata dal dirigente competente in materia di sport, in correlazione con il programma delle attività sportive generali.

4. Coloro che intendono utilizzare temporaneamente gli impianti sportivi per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni sportive ed extra sportive (quali congressi, conferenze, mostre, proiezioni e spettacoli vari) aperte al pubblico devono presentare apposita istanza al Comune. La richiesta sarà accolta compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti. L'autorizzazione e l'inserimento in calendario avverrà previo pagamento del corrispettivo d'uso, purché l'impianto sia stato dichiarato agibile ai sensi della normativa riguardante la Pubblica Sicurezza. Per gli impianti in concessione in gestione sarà invece necessario presentare richiesta al concessionario ed essere in possesso del nulla osta del comune.

5. La domanda di utilizzo degli impianti sportivi comunali dovrà essere presentata mediante apposito modello contenuto nel relativo Avviso pubblico (art. 5.5.4. *all ut supra*).

Art. 5.7 Criteri di assegnazione degli spazi

1. In caso di pluralità di domande di concessione in uso di spazi relative a un medesimo impianto per la medesima fascia oraria, qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste, l'area competente in materia di sport, predispone un calendario dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i criteri di assegnazione come indicati nel relativo avviso pubblico.

2. La richiesta di assegnazione dovrà contenere una relazione dettagliata della propria attività, svolta nell'anno agonistico precedente che sarà oggetto di valutazione comparativa ai fini dell'assegnazione.

3. È data facoltà al Dirigente dell'Area competente in materia di sport in caso di molteplici domande per lo stesso impianto di convocare i soggetti interessati per concordare gli orari di utilizzo delle strutture.

Art. 5.8 Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli assegnatari in uso, il pagamento delle tariffe orarie stabilite dall'Amministrazione. Il corrispettivo d'uso deve essere versato a favore del Comune di Tivoli mediante bonifico bancario/pagopa.

2. In caso di uso annuale/stagionale/triennale dell'impianto sportivo, l'assegnatario, a garanzia degli obblighi derivanti dall'utilizzo, è tenuto al versamento della prevista cauzione a favore del Comune di Tivoli, prestata secondo la vigente normativa prima del rilascio della concessione in uso. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'assegnatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni contenute nel provvedimento concessorio. In assenza di danni da addebitare all'assegnatario, la cauzione verrà restituita entro trenta giorni dalla scadenza della validità della concessione. L'assegnatario inoltre dovrà esibire garanzia fideiussoria per danni strutturali all'impianto sportivo concesso in uso.

3. Le tariffe dovute per l'utilizzo occasionale da parte di soggetti diversi dal concessionario, quale lo svolgimento di manifestazioni sportive ed extra sportive, devono essere corrisposte anticipatamente al Comune; è dovuta la cauzione anche per l'utilizzo occasionale che verrà restituita nelle medesime tempistiche indicate al punto 5.8.2. che precede.

4. La Giunta Comunale può stabilire di concedere gratuitamente l'uso degli impianti per manifestazioni e/o progetti di particolare interesse pubblico e senza scopo di lucro o aventi rilevanza nazionale e/o internazionale o finalità inclusive di soggetti svantaggiati. L'uso prolungato gratuito alle summenzionate categorie sarà considerato alla stregua di contributo economico e come tale soggetto alla disciplina in materia.

Art. 5.9 Palestre scolastiche

1. Ai sensi dell'art. 6, c. 4 del D.Lgs n. 38/2021, le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari, ai sensi del D.P.R. n. 567/1996 e ss.mm.ii., vengono messe a disposizione di società, federazioni e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel

medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico. Sono, altresì, messi a disposizione e assegnati in uso:

- ai centri sportivi scolastici, qualora istituiti ai sensi della normativa vigente (art. 2 della L. n. 86/2019); i dirigenti scolastici comunicano annualmente entro il 30.05 la disponibilità oraria delle palestre;
- alle associazioni ed enti che perseguono finalità di carattere culturale, ricreativo, sociale per lo svolgimento di manifestazioni.

2. Gli spazi sportivi scolastici possono essere concessi in uso annuale e/o triennale con le stesse modalità previste per gli impianti sportivi comunali per un periodo non superiore a 10 mesi (compreso tra settembre e giugno dell'anno successivo) e in orari che non interferiscono con lo svolgimento delle attività scolastiche e quindi di norma dalle ore 15.30 (salvo diverso orario comunicato dall'istituto scolastico) e sarà regolato da una apposita convenzione stipulata tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto assegnatario degli impianti sportivi che dettaglierà le modalità di utilizzo degli impianti e tutti gli adempimenti previsti, previo nulla osta da parte dell'Istituto scolastico.

3. L'uso delle palestre non deve ostacolare in alcun modo l'attività scolastica o qualsiasi altro tipo di attività programmata dalla scuola anche in orario extra scolastico.

4. L'utilizzo degli spazi sportivi scolastici da parte di società/enti/associazioni, prevede il pagamento delle tariffe, stabilite dalla Giunta Comunale, determinate in base alla tipologia dello spazio.

5. In caso di pluralità di richiesta per una medesima palestra scolastica verrà data priorità di assegnazione secondo i criteri di cui all'art. 5.2.2.

Art. 5.10 Sospensione, decadenza e revoca delle concessioni in uso

1. Il Comune può sospendere temporaneamente le assegnazioni in uso degli impianti sportivi e scolastici in caso di necessità, dandone comunicazione con congruo anticipo qualora sia possibile, per lo svolgimento di manifestazioni sportive o extrasportive di particolare importanza promosse dall'amministrazione comunale e/o per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore che rendano gli spazi inagibili, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'amministrazione. In tali casi gli assegnatari non dovranno corrispondere al Comune – o al titolare della gestione – le tariffe dovute per gli spazi non fruiti.

2. Il Comune ha facoltà di dichiarare la decadenza dalle concessioni in uso, ovvero di non procedere alle assegnazioni, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:

- 2.1. risultino morosi nel pagamento delle tariffe o per precedenti insoluti nei confronti dell'ente;
- 2.2. abbiano violato le norme del presente regolamento;
- 2.3. abbiano violato le disposizioni contenute nell'atto di assegnazione;
- 2.4. abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi, o abbiano permesso che venissero effettuati danni da parte di terzi, e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento;
- 2.5. risultino mendaci nelle dichiarazioni rilasciate in merito ai criteri di assegnazione;
- 2.6. siano sprovvisti delle assicurazioni obbligatorie e della garanzia fideiussoria.

3. La decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze indicate nei precedenti punti.

4. Nel caso di violazione al presente regolamento comunale è fatta salva altresì la possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 bis del dlgs. N. 267/2000.

5. Il Comune può revocare le concessioni in uso degli impianti sportivi, senza possibilità di rivalsa da parte del concessionario nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per i seguenti motivi:

- sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento dell'assegnazione;
- sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

6. E' esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente Comunale nei confronti di terzi in caso di sospensione, decadenza e revoca.

7. Per gli impianti sportivi in concessione a terzi, il concessionario della gestione procede a disporre la decadenza delle assegnazioni in uso dei soggetti utilizzatori in base alle condizioni sopra richiamate. Il provvedimento dovrà essere comunicato ed approvato dall'amministrazione comunale.

TITOLO III – CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE INDIRETTA

Art. 6 Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente titolo si applica ai casi in cui l'Ente non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi comunali; con la concessione in gestione il Comune, che avviene secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia, tende al perseguimento delle seguenti finalità di rilevante interesse pubblico:

- concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali e aggregative consentite dai complessi sportivi;
- valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- ottenere una conduzione economica degli impianti senza oneri a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 6.1 Destinatari

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 38/2021, nei casi in cui l'ente non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società, associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali privilegiando queste ultime nel caso in cui organizzino nell'impianto steso manifestazioni sportive a carattere nazionale ed internazionale nonché nel caso in cui intendano porre nell'impianto sportivo la sede nazionale di un centro federale, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri di gestione e previa determinazione dei criteri generali ed obbiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari mediante avviso pubblico da pubblicare sul sito istituzionale del Comune.

2. In via residuale, la gestione degli impianti può essere affidata a società professionistiche o società di gestione impianti, società di persone e capitali, enti del terzo settore, associazioni che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Art. 6.2 Principi della concessione in gestione

1. L'affidamento in gestione indiretta di impianti sportivi pubblici avviene, rispettando i principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e *par conditio* tra gli operatori economici previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e della normativa euro-unitaria vigente, tramite procedura ad evidenza pubblica (concessione o appalto di servizi), che ne garantisce effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati, in conformità degli istituti giuridici previsti per gli impianti aventi rilevanza economica e per gli impianti privi di rilevanza economica (d.lgs. 201/2022, d.lgs. 38/2021, d.lgs. 36/2023 in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante).

Art. 6.3 Affidamento diretto (art 5 d.lgs. 38/2021)

1. L'affidamento diretto degli impianti sportivi a gestione indiretta è regolato dall'art 5 del d.lgs. 38/2021 letto in combinato disposto degli artt. 4 e 6 del d.lgs. 38/2021 ed in coerenza con le previsioni del dlgs. 36/2023 e della disciplina euro unitaria di appalti e concessioni.

2. Previa pubblicazione di avviso pubblico, secondo quanto disposto dall'art. 5 del d.lgs. n. 38/2021 *“le Associazioni e le Società Sportive senza scopo di lucro possono presentare al Comune di Tivoli un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione di un impianto sportivo, con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se il Comune riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni”*.

3. Fatto salvo l'accertamento di una struttura organizzativa adeguata dei richiedenti, da documentare con “curricula” formativi e professionali, i criteri di valutazione saranno definiti preferibilmente in funzione dei seguenti indirizzi generali:

- valutazione del progetto di utilizzo dell'impianto e delle proposte migliorative di servizi e attività che si intendono realizzare presso lo stesso;
- valutazione del progetto di manutenzione straordinaria e migliorativa, anche attraverso la realizzazione di nuovi impianti, con costi ed oneri a carico del richiedente previa autorizzazione degli uffici preposti (aggiunti);
- esperienza gestionale nell'attività relativa alla disciplina sportiva inerente l'impianto da assegnare.

4. L'esperienza gestionale potrà non essere riconosciuta – con giustificata motivazione – qualora siano emersi nel corso degli anni, in modo inequivocabile e documentato, aspetti negativi nella gestione degli impianti sportivi, nella conduzione dell'attività sportiva e accumulazione di debiti, per 12 mesi totali anche non consecutivi, nei confronti del Comune.

5. Nel caso che per il medesimo impianto dovessero pervenire due o più proposte, trova applicazione l'art. 6 del dlgs. 38/2021 ai fini dell'esigenza di soddisfare i principi generali di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, e pertanto la selezione del contraente avverrà secondo le regole previste dal codice dei contratti pubblici.

6. Resta ferma la disciplina prevista dagli atti di gara, che costituiscono *lex specialis*.

Art. 6.4 Procedimento per l'affidamento

1. L'affidamento in gestione di un impianto sportivo a terzi avviene mediante procedura a evidenza pubblica, prevista dalla normativa vigente in materia, che ha inizio con la

pubblicazione di apposito avviso pubblico all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente, con il quale qualsiasi soggetto interessato alla concessione dell'immobile comunale viene invitato a presentare formale istanza partecipativa. L'avviso dovrà contenere i requisiti necessari alla selezione, i criteri di valutazione dell'offerta con i relativi punteggi, tenendo conto della natura, dell'oggetto e delle caratteristiche specifiche dell'impianto stesso.

2. Le Commissioni giudicatrici per l'affidamento degli impianti sportivi saranno composte conformemente alle disposizioni di legge.

Art. 6.5 Rapporto concessorio: contenuto specifico dell'atto di affidamento

1. I rapporti tra il Comune di Tivoli e il concessionario del bene di proprietà comunale vengono regolati da apposito atto che viene, di norma, stipulato a scelta dell'amministrazione in base alla natura e all'importanza della concessione, in forma di atto pubblico amministrativo o di scrittura privata non autenticata. La convenzione disciplina tutti gli aspetti amministrativi, tecnici, economici e produttivi inerenti la gestione e contiene almeno le seguenti prescrizioni generali:

- identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
- durata della concessione;
- attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
- obbligo di dotare gli impianti di defibrillatori;
- programmazione dell'uso sportivo e non sportivo;
- applicazione e riscossione tariffe;
- pagamento del canone;
- piano di manutenzione ordinaria e cura dell'impianto e nomina di un responsabile tecnico;
- programma di manutenzioni straordinarie e migliorative, previa autorizzazione da parte dell'ente comunale;
- norme sul personale in servizio e indicazione di figure professionali specifiche laddove necessario per la natura dell'impianto;
- divieto di sub concessione delle attività principali della concessione;
- nomina del responsabile della struttura, del responsabile del servizio prevenzione e protezione, redazione del documento di valutazione dei rischi;
- garanzie, quali cauzione o polizza fideiussoria e idonee coperture assicurative;
- forme e modalità di rendicontazione;
- modalità relative alla revoca, alla decadenza e alla richiesta di rinnovo;

- modalità di fruizione di ore/spazi degli impianti e delle attrezzature sportive a soggetti terzi con obbligo di osservanza di tariffe con tetto massimo e di tariffe agevolate per supporto di soggetti deboli o svantaggiati e fragili;
- eventuale possibilità di gestione delle attività connesse (bar, sponsorizzazioni, punti vendita, etc.);
- eventuale possibilità di gestione di attività non sportive (spettacoli, concerti, manifestazioni, fiere, convegni, concorsi);
- forme di controllo da parte del Comune di Tivoli a mezzo di verifiche ispettive anche sulla manutenzione ordinaria e straordinaria, sulle norme di sicurezza.

2. Il contenuto minimo delle convenzioni previsto dall'articolo precedente sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura specifica dell'impianto sportivo oggetto di concessione.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva nell'avviso la facoltà di utilizzare a titolo gratuito gli impianti sportivi stabilendo una riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti affidati in gestione, destinata a iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinate; modalità e quantità della suddetta riserva dovranno esser previste in apposite clausole a favore del Comune nell'avviso di gara e nella relativa convenzione.

4. Qualora il concessionario non utilizzi, in determinate fasce orarie, giorni o periodi gli spazi assegnati nell'ambito della concessione, gli stessi devono essere resi disponibili ad altre associazioni o società sportive del territorio che ne avranno fatto richiesta all'amministrazione; in tali casi l'utilizzo dovrà avvenire applicando ove previste le tariffe più favorevoli a quelle stabilite per l'uso per gli impianti sportive comunali vigenti.

5. Qualora il concessionario non aderisca ad iniziative sovracomunali volte ad incentivare la pratica sportiva gratuita per gli utenti, lo stesso dovrà garantire accesso gratuito al 5% degli iscritti individuati in base alle fasce reddituali di concerto con l'amministrazione comunale area Sport/Servizi Sociali e Welfare.

6. In ogni caso gli impianti sportivi non potranno essere concessi in gestione a soggetti che risultano non aver puntualmente ottemperato al versamento di canoni dovuti all'Ente in ragione di precedenti utilizzi, come già previsto nelle sezioni dedicate.

7. Il concessionario deve adempiere a ogni prescrizione inerente la gestione dell'impianto: per ogni singola attività egli ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti simili prescritti dalle normative vigenti, adottando tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate. Il gestore deve, altresì, garantire l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti nonché, quando necessario, il controllo sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso.

8. Le spese relative alle utenze sono a carico del concessionario: egli è tenuto a installare o a volturare, a propria cura e spese, i contatori per il riscaldamento/refrigerazione, per l'energia elettrica e per l'acqua, assumendosi direttamente il pagamento delle quote dovute alle aziende erogatrici del servizio; nelle more del perfezionamento delle procedure di voltura, ovvero nel caso di impossibilità tecnico-amministrativa della stessa, il concessionario è comunque obbligato al rimborso, nei confronti del Comune di Tivoli, dei consumi risultanti dalle relative fatture commerciali intestate all'Ente, computati a decorrere dalla data di consegna dei beni stessi e relativamente al solo consumo di tali beni. Il gestore, per la fornitura delle utenze, può aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale e beneficiare delle

agevolazioni previste dal D. Lgs. n. 38/2021, art. 7. Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza o videosorveglianza dell'intero complesso, di cui risponde direttamente.

9. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del gestore. Il gestore è tenuto ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria per le figure professionali di cui si avvale per la gestione dell'impianto, nel rispetto sia degli obblighi previdenziali e assicurativi, sia delle norme di sicurezza previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e queste ultime si estendono anche al personale volontario.

10. Il gestore deve comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo del responsabile unico della struttura.

11. I poteri di gestione dell'affidatario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione Comunale, tramite suoi servizi ispettivi, nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione.

12. Il concessionario, per le finalità di cui sopra, congiuntamente al rendiconto di cui all'art. 6.5.1. dovrà produrre una relazione sulle attività condotte nell'anno precedente e sullo stato dell'impianto affidato in concessione.

Art. 6.6 Tipologia delle concessioni

Le tipologie di concessione della gestione, così come previsto all'art. 2 lett. i) e l) sono le seguenti:

a) concessione in gestione e uso di impianti senza rilevanza economica, la cui gestione non è in grado di produrre reddito;

b) concessione in gestione e uso di impianti con rilevanza economica, la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito.

Art 6.7 Concessione in gestione e uso di impianti senza rilevanza economica

1. Si stabilisce un rapporto di concessione in gestione ed uso quando l'impianto viene affidato ad un soggetto utilizzatore, con onere a carico del Concessionario di custodire, pulire, allestire (ove necessario) gli spazi sportivi, effettuare la manutenzione minuta e controllare il rispetto delle norme vigenti per lo svolgimento dell'attività sportiva.

2. Per gli impianti sportivi senza rilevanza economica, la gestione potrebbe essere assistita da parte del Comune che può anche erogare un contributo, a discrezione della Giunta, necessario per il riequilibrio del piano economico finanziario, la cui entità sarà determinata in sede di Avviso pubblico e verrà calcolato come differenza tra le spese di gestione ed eventuali introiti derivanti sia dall'uso sportivo che da eventuali altri servizi (pubblicità, somministrazione, etc.); ai fini della controllabilità del bilancio associativo che deve essere trasparente, tracciabile e conforme alla normativa il concessionario è obbligato a conservare tutti i documenti giustificativi e tracciare ogni movimento di cassa.

3. L'affidamento degli impianti non a rilevanza economica avviene mediante affidamento alle Società e Associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali e viene formalizzato per il tramite di una convenzione che disciplina i reciproci impegni.

4. L'avviso pubblico, approvato nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, deve contenere i requisiti necessari alla selezione ed i criteri di scelta del gestore con i relativi punteggi.

5. La scelta del gestore, da effettuarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tiene conto dei seguenti criteri, da utilizzare tutti, o in parte, con diverse pesature:

a) anzianità nello svolgimento dell'attività sportiva e partecipazione a campionati ufficiali delle Federazioni sportive o enti di promozione sportiva;

b) radicamento nel territorio comunale con particolare riferimento al bacino di utenza interessato;

c) esperienza gestionale nell'attività relativa alla disciplina sportiva dell'impianto da assegnare;

d) proposte specifiche e migliorative dei servizi e attività che si intendono realizzare nell'impianto, legate al contesto territoriale, riservate a scuole, promozione sociale, infanzia, giovani, anziani, soggetti con disabilità, soggetti a rischio, nonché attività motorie diffuse e attività ricreative sociali e di tempo libero compatibili con l'attività sportiva;

e) tariffe praticate e prezzi di accesso, tenuto conto che le tariffe approvate annualmente dal Comune rappresentano il limite massimo applicabile, anche con riferimento a eventuali agevolazioni nelle tariffe per persone con disabilità, per minori e altre fasce di utenza a basso reddito;

f) organizzazione del personale utilizzato, qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati e di ogni altra tipologia di personale;

g) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini e monte ore di apertura dell'impianto, fasce orarie per la fruizione dell'impianto da parte di altre società sportive che ne facciano richiesta e dei singoli cittadini non tesserati;

h) accordi per la gestione integrata con altri soggetti del territorio;

i) compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;

l) qualità del progetto relativamente agli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto e al programma di manutenzione, con attenzione agli investimenti finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica;

m) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi sulla base dell'indicazione dell'offerta, in ribasso, sul contributo economico che il Comune intende concedere a sostegno della gestione, se previsto, ovvero del rialzo sul canone minimo previsto.

6. La valutazione delle domande viene effettuata da un'apposita Commissione composta da un minimo di tre membri interni, facenti parte delle Direzioni competenti del Comune di Tivoli.

7. Il Concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo garantendo l'apertura e custodia, gli allestimenti e disallestimenti, la pulizia e la manutenzione ordinaria, la manutenzione dei defibrillatori nonché il controllo e vigilanza sugli accessi, per il rispetto della normativa vigente e l'utilizzo da parte degli utenti e degli assegnatari in uso.

8. Sono a carico del Concessionario le spese per le utenze: lo stesso dovrà installare o volturare a propria cura e spese i contatori per il riscaldamento e refrigerazione, per l'energia elettrica e per l'acqua assumendosi direttamente il relativo pagamento delle quote dovute alle aziende erogatrici del servizio; nelle more del perfezionamento delle procedure di voltura, ovvero nel caso di impossibilità tecnico-amministrativa della stessa, il concessionario è comunque obbligato al rimborso, nei confronti del Comune di Tivoli, dei consumi risultanti dalle relative fatture commerciali intestate all'Ente, computati a decorrere dalla data di consegna dei beni stessi e relativamente al solo consumo di tali beni. Il gestore, per la fornitura delle utenze, può aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale e beneficiare delle agevolazioni previste dal D. Lgs. n. 38/2021, art. 7. Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri

compresi nel servizio di sorveglianza o videosorveglianza dell'intero complesso, di cui risponde direttamente.

9. Il Concessionario è tenuto a ricevere le domande di uso degli spazi da parte di soggetti terzi, ad istruire un piano di utilizzo e a comunicarlo al Comune, fatto salvo l'eventuale nulla osta previsto per le manifestazioni extra sportive.

10. L'Avviso pubblico per la concessione in gestione elencherà precisamente le figure professionali ritenute indispensabili per la conduzione dello specifico impianto sportivo.

11. Il Concessionario è tenuto ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria per le figure professionali di cui si avvale per la gestione dell'impianto e quindi anche per l'assunzione del personale utilizzato, nel rispetto sia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, sia delle norme sulla sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. La violazione di tali obblighi comporterà l'applicazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di sanzioni commisurate alla gravità ed alla eventuale reiterazione della violazione, fino alla decadenza della Concessione.

12. Il Concessionario provvederà ad assumere idonee coperture assicurative per tutti gli operatori (compresi i volontari) che operano nell'impianto sportivo, di importo commisurato al valore dell'impianto e dei relativi servizi.

13. Il Concessionario è tenuto al versamento di un canone individuato dall'amministrazione e determinato in sede di Avviso, in virtù della concessione di un bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune.

14. Al Concessionario spetta: a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso dell'impianto; b) l'utilizzo degli spazi sportivi per la propria attività, secondo le modalità e i vincoli indicati nell'atto di Concessione; c) l'utilizzo di spazi comuni o altri locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente indicati nell'atto di Concessione; d) l'eventuale gestione (diretta o affidata a terzi) del bar o altro punto ristoro o locali ad uso commerciale eventualmente presenti nell'impianto, percependone gli incassi; e) l'incasso dei proventi della pubblicità, in adempimento delle norme e dei regolamenti vigenti; f) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e attrezzature presenti nell'impianto, come dettagliati nell'atto di Concessione; g) la vendita di titoli di accesso per manifestazioni sportive organizzate nell'impianto; h) l'incasso di quote associative, che non rappresentino un limite all'utilizzazione dell'impianto da parte di tutti i cittadini; i) l'incasso di sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità per la gestione dell'impianto.

Art. 6.8 Concessione in gestione di impianti con rilevanza economica

1. La concessione di impianti sportivi aventi rilevanza economica è affidata previa gara a favore del miglior offerente, quale concessione di servizi pubblici ai sensi dell'art. 176 e segg. del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

2. La Giunta Comunale definisce i criteri generali per l'attribuzione della rilevanza economica degli impianti sportivi.

3. Il Dirigente competente in materia, sulla base del presente Regolamento e dei criteri generali stabiliti dalla Giunta, approva gli atti di selezione per l'affidamento degli impianti che hanno rilevanza economica, sulla base della normativa vigente.

4. Nella scelta del Concessionario per gli impianti sportivi con rilevanza economica, l'affidamento dovrà essere effettuato sulla base dei criteri di cui all'art. 6.7., comma 5.

5. La valutazione della convenienza economica, nel rispetto della normativa vigente, si baserà sul criterio dell'offerta migliorativa (al rialzo) rispetto al canone minimo stabilito dall'Amministrazione Comunale nell'Avviso pubblico.

6. L'affidamento prevede l'assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio.

7. Alla concessione di impianti con rilevanza economica si applica quanto previsto al precedente art. 6.7, dal comma 7 al comma 14.

8. Il Concessionario può determinare liberamente tariffe o prezzi di accesso all'impianto, fatta eccezione per gli spazi o gli orari compresi nella percentuale di uso riservata al Comune e prevista eventualmente nell'atto di Concessione, per i quali il Concessionario applicherà le tariffe determinate dal Comune. Il piano delle tariffe deve essere presentato al Comune all'interno del progetto di gestione, in risposta all'Avviso pubblico per l'affidamento e potranno essere modificate in conformità alla normativa vigente in materia di contratti di concessione, previa comunicazione al Comune. Il concessionario sarà tenuto ad applicare tariffe agevolate per le associazioni e/o federazioni volte alla promozione della pratica sportiva minorile e giovanile, per le associazioni e/o federazioni che operano nel campo dell'inclusione e della pratica sportiva delle persone con disabilità.

Art. 7 Norme generali sulla manutenzione

1. L'impianto sportivo viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell'offerta.

2. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del Concessionario, compresi i materiali, i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso.

3. Sono a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria da parte del Concessionario; in questo ultimo caso i costi della manutenzione straordinaria sono a carico del Concessionario, che ha sempre l'obbligo di segnalare al Comune con sollecitudine la necessità di interventi di manutenzione straordinaria per non incorrere in tale previsione.

4. Qualora il Concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere approvati dal competente Ufficio tecnico del Comune, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia nonché del bilancio comunale.

5. Tutte le opere realizzate dal Concessionario su impianti comunali, a seguito di autorizzazione, passeranno in piena proprietà comunale senza che vengano corrisposti indennizzi o compensi di sorta.

6. Qualora il Concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva da parte del Comune, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso e l'Amministrazione Comunale potrà, altresì, richiedere il ripristino della situazione precedente i lavori, a cura e spese del Concessionario stesso.

7. Le spese sostenute per le opere di cui al precedente comma 4, che il Concessionario intenda realizzare potranno essere riconosciute e scomputate dal canone concessorio solo in seguito alla verifica da parte dei competenti Uffici della documentazione attestante l'entità e la regolarità dei lavori eseguiti.

Art. 8 Durata della concessione in gestione

1. Salvo quanto espressamente previsto nell'avviso pubblico, la concessione in gestione di impianti sportivi con o senza rilevanza economica potrà avere durata dai 5 ai 9 anni, in base al piano economico finanziario presentato (PEF). Al termine dell'affidamento, è possibile la proroga tecnica per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo Concessionario.
2. Limitatamente ai progetti di potenziamento, presentati anche nel corso della gestione dal Concessionario, che risultino di particolare interesse per la valorizzazione dell'impianto, la durata dell'affidamento può essere prorogata, per una sola volta, fino ad una durata massima di 15 anni.

Art. 9 Divieti

1. È fatto divieto di sub concedere a terzi l'impianto oggetto della Concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della Concessione stessa. Non rientra nella fattispecie di subconcessione il caso in cui il Concessionario decida di avvalersi di soggetti terzi per la gestione, per un periodo non superiore alla durata della Convenzione, di alcuni spazi e/o servizi connessi all'attività sportiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, ecc., previa comunicazione all'Amministrazione Comunale e con le modalità previste nella Convenzione che regolerà i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto aggiudicatario.
2. È fatto divieto di utilizzare, anche temporaneamente, l'impianto per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto sportivo e oggetto di Concessione, senza espressa autorizzazione da parte del Comune.
3. Il Concessionario non può in alcun modo alienare o distruggere attrezzature o beni mobili eventualmente consegnatigli dal Comune. L'elenco delle attrezzature e dei beni mobili presenti sull'impianto è allegato come parte integrante alla Convenzione.

Art. 10 Garanzie

1. Il concessionario, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti in sede di assegnazione del bene, dovrà versare – prima della stipula della convenzione – un deposito cauzionale in ragione del 10% dell'importo complessivo della concessione. Tale importo sarà restituito all'atto della regolare riconsegna dell'immobile, previa verifica congiunta dell'assenza di danni al bene concesso, da effettuarsi a cura dell'Area competente in materia di amministrazione del patrimonio e dell'Area competente in materia di Lavori Pubblici. La cauzione è prestata nelle forme e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale in materia di contratti e appalti pubblici.
2. In luogo della cauzione il concessionario potrà costituire una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
3. Il gestore deve occuparsi della manutenzione delle «cose in custodia» al fine di evitare deperimenti o situazioni dalle quali possano derivare situazioni di pericolo. Il gestore risponde per i danni provocati dalle strutture medesime per effetto di condotte contrarie ai dettami della posizione di garanzia. Risponde, altresì, dei furti, tentativi di furto o scasso, atti vandalici, comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo. Il gestore solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi in conseguenza dell'uso del bene. In capo al gestore si ravvisa la responsabilità civile connessa alla conduzione dell'impianto sportivo derivante da quanto previsto dall'art. 2043 c.c.

4. A garanzia delle obbligazioni di cui al precedente comma, il gestore è tenuto a stipulare adeguata polizza assicurativa a copertura dell'impianto sportivo, con massimali commisurati al valore dell'immobile e dei relativi servizi.

5. Ai fini della stipula della polizza assicurativa di cui al precedente punto 4, l'Amministrazione comunale comunicherà al gestore il valore dell'immobile e dei relativi servizi o, in mancanza, l'importo minimo su cui parametrare i massimali della polizza assicurativa.

Art. 11 Concessione in uso

1. I soggetti di cui all'art. 5.2.1. possono presentare ai concessionari degli impianti sportivi a gestione indiretta le domande di concessione in uso degli spazi all'interno degli impianti sportivi, secondo i tempi e le modalità stabilite nella convenzione stipulata tra il Comune ed il Concessionario stesso.

2. Anche in tal caso trova applicazione l'art. 5.5.5 del presente regolamento.

3. Il Concessionario in gestione dovrà comunicare al Comune l'istruttoria svolta ed il programma di assegnazione dell'impianto.

Art. 12 Utilizzo degli impianti sportivi da soggetti diversi dal gestore

1. L'affidatario, nel rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia nell'organizzazione delle attività ammesse e secondo i canoni di correttezza e cortesia nei confronti della collettività, ha l'obbligo di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti terzi: persone a titolo individuale o raggruppate occasionalmente, società, enti, cooperative e associazioni o gruppi sportivi, scolaresche accompagnate da personale in grado di assumersi ogni responsabilità. Il gestore è tenuto ad avvalersi di adeguati strumenti anche attraverso sistemi informatici digitali (applicazione, sito internet) per la pubblicità della disponibilità degli spazi/ore di cui sopra e la relativa possibilità di ricevere la prenotazione da parte di soggetti terzi. Il calendario di utilizzo dell'impianto, comprendente le fasce orarie di utilizzo degli utenti terzi, deve essere esposto nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico.

2. L'utilizzo temporaneo dell'impianto per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni sportive ed extrasportive (convegni, conferenze, mostre, proiezioni e spettacoli vari) è subordinato a nulla osta del comune.

3. In ogni atto di concessione a convenzione di gestione indiretta deve essere prevista una quota minima di disponibilità oraria per l'utilizzo da parte di associazioni terze del territorio comunale, istituti scolastici, enti del Terzo settore o cittadini per attività amatoriali, da determinarsi nell'avviso pubblico e nella convenzione in misura proporzionata alla natura dell'impianto, comunque non inferiore al 10% del monte orario settimanale salvo motivata diversa previsione. Il rifiuto ingiustificato, la mancata pubblicazione delle disponibilità o l'applicazione di tariffe non conformi al piano approvato costituiscono inadempimento contrattuale e comportano diffida, penale e, nei casi gravi o reiterati, decadenza dalla concessione previa contestazione formale.

Art. 13 Rendiconto della gestione

1. Entro il mese di marzo di ogni anno l'affidatario presenta all'Amministrazione Comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente, coincidente con l'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), che evidenzia i proventi e gli oneri della gestione e il relativo avanzo o disavanzo generato dalla stessa ed eventuali introiti previsti per l'Ente.

2. Il rendiconto viene redatto puntualmente secondo quanto disposto dall'atto di affidamento e deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti

nelle varie attività (incluse le attività economiche collaterali di cui all'art. 13) e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione.

3. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante dell'affidatario.

4. Il Comune può chiedere spiegazioni e documentazioni nonché eseguire ispezioni e controlli.

Art. 14 Attività economiche collaterali

1. Al gestore spetta l'eventuale gestione delle attività economiche collaterali se presenti all'interno dell'impianto, se ciò sia stato previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione. In particolare, all'affidatario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo, secondo quanto regolato dalla relativa convenzione:

- a) il diritto di esclusiva di pubblicità e lo sfruttamento della pubblicità rivolta all'interno dell'impianto, nel rispetto della normativa vigente;
- b) l'esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico, previa acquisizione della documentazione prevista dalla normativa vigente;
- c) l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento; l'esercizio di vendita di articoli sportivi;
- d) l'organizzazione di eventi sportivi o extra sportivi quali concerti, spettacoli, manifestazioni, fiere, convegni, concorsi, mostre.

2. La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.

3. Ogni onere e ogni provento sono a carico e a favore dell'affidatario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

Art. 15 Applicazione delle tariffe

1. Spetta all'affidatario l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte dei terzi utilizzatori, salvo quanto diversamente disposto dalla convenzione.

2. Il gestore è tenuto ad applicare il piano tariffario approvato dal Comune, comprese le agevolazioni. Il concessionario ha facoltà di introdurre formule agevolate o sconti ulteriori rispetto a quanto previsto dal Comune, salvo il mantenimento dell'equilibrio economico della gestione dimostrabile e dimostrato dalla rendicontazione. Su proposta del concessionario, le tariffe d'uso potranno essere modificate dal concedente in relazione alle migliorie strutturali effettuate, salvo approvazione degli uffici comunali competenti.

3. Le tariffe devono essere esposte nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico.

4. Le tariffe potranno prevedere un tetto massimo o agevolazioni per i soggetti deboli, svantaggiati e fragili se disposte nella apposita delibera di Giunta.

Art. 16 Riconsegna del complesso sportivo

1. Entro il termine di scadenza naturale o anticipata dell'affidamento deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, in contraddittorio e con sottoscrizione di verbale di riconsegna, della consistenza e dello stato di conservazione/usura di tutti i beni concessi, rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso.

2. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per l'affidatario l'obbligo del risarcimento.

3. Nel caso di cessazione anticipata dell'affidamento l'Amministrazione, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dall'affidatario in ottemperanza a quanto stabilito con la specifica convenzione di affidamento, su perizia estimativa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 17 Cessazione anticipata dell'affidamento

1. Il Comune può revocare le concessioni in gestione degli impianti sportivi fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, per i seguenti motivi:

- a) sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- b) nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
- c) gravi motivi di ordine pubblico.

2. Il Comune può avviare procedura di decadenza/risoluzione della concessione senza che il gestore possa nulla eccepire o pretendere, previa diffida a provvedere nel termine di quindici giorni, anche per una sola delle seguenti cause:

- a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria programmata;
- b) mancata attivazione delle coperture assicurative previste nella concessione;
- c) scioglimento o cessazione dell'Associazione e/o società titolare della gestione;
- d) inadempienza agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di regolamento;
- e) cessione della gestione, abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- f) morosità nel pagamento dei canoni di concessione per tre scadenze o delle utenze e in assenza di un piano di rientro dal debito approvato dall'Amministrazione Comunale;
- g) omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione;
- h) reiterata violazione del calendario e degli orari concordati nella convenzione, risultante da contestazioni dell'Amministrazione Comunale;
- i) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria programmata;
- l) rilevante scadenza nel decoro dell'intero complesso sportivo;
- m) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi e docce;
- n) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario;

3. Il Comune procede alla risoluzione delle concessioni in gestione con proprio atto amministrativo, previa contestazione formale delle inadempienze. Il procedimento amministrativo per le fattispecie di decadenza o revoca è iniziato con apposita comunicazione di avvio del procedimento da parte del Dirigente competente in materia.

4. La sopravvenuta declaratoria di decadenza, ovvero il provvedimento di revoca della concessione, comporta l'obbligo a carico del concessionario di sgomberare il bene concesso da persone e cose e di procedere alla rimessa in pristino, entro il termine assegnato dall'Ente nello stesso provvedimento con riconsegna delle chiavi. In caso di inosservanza da parte del concessionario, si procederà d'ufficio, in danno del gestore medesimo.

5. La risoluzione della concessione in gestione di un impianto sportivo determina l'automatica esclusione del concessionario dal:

- a) partecipare alla successiva gara per la concessione in gestione del medesimo impianto;
- b) usare e/o gestire un altro impianto sportivo di proprietà del Comune nei 36 mesi successivi alla data dell'atto amministrativo di risoluzione.

6. L'affidatario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto all'affidatario solo nei seguenti casi:

a) estinzione o scioglimento della società;

b) sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali.

L'atto di recesso deve essere comunicato con preavviso non inferiore a sei mesi a mezzo PEC o raccomandata all'Amministrazione Comunale.

TITOLO IV – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Art. 18 Norme di accesso e responsabilità

1. Gli utenti, durante l'uso degli impianti sportivi (spogliatoi, magazzini, servizi, area di gioco) e delle attrezzature, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio e devono adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai regolamenti in materia di impianti e attività sportive, compresa l'assicurazione degli atleti, gli addetti al primo soccorso e all'uso del defibrillatore, gli addetti alla prevenzione degli incendi. Gli associati e gli studenti non possono accedere agli impianti se non accompagnati da almeno un dirigente responsabile, da un allenatore o da un insegnante.

2. Non è consentito lasciare in deposito, né abbandonare, nei locali degli impianti, al termine delle attività, attrezzature, indumenti e oggetti personali né altro tipo di materiale. Gli attrezzi mobili di proprietà del concessionario possono, invece, essere depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili, previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente. In ogni caso l'Amministrazione Comunale non risponde, in alcun modo, di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi e degli effetti personali arbitrariamente depositati o abbandonati dagli utenti.

Art. 19 Modalità d'uso, obblighi e oneri a carico degli utenti

1. L'orario di utilizzo degli impianti sportivi è determinato in sede gestionale. Di norma: è escluso il periodo dalle ore 01:00 alle ore 08:00; i corsi e gli allenamenti si svolgono dal lunedì al venerdì, salvo diversa disposizione; nei giorni di sabato e domenica e nei giorni infrasettimanali in occasione di grandi manifestazioni nazionali, internazionali o di interesse pubblico-sociale, l'uso è destinato prevalentemente allo svolgimento di campionati e di manifestazioni sportive.

2. Ai sensi della legislazione vigente nei locali degli sportivi è vietato fumare. Tutti gli impianti dovranno rispettare le prescrizioni imposte dalle norme di sanità pubblica vigenti.

3. I concessionari sono tenuti a informare e/o a richiedere la presenza di servizi e presidi di prevenzione, di pronto intervento e di ordine pubblico, durante lo svolgimento delle attività sportive ed extra sportive per le manifestazioni aperte al pubblico.

Art. 20 Pubblicità commerciale e sponsorizzazioni

1. È consentita la pubblicità commerciale fissa, mobile, sonora e audiovisiva all'interno degli impianti sportivi in base alla normativa vigente in materia. La disciplina per l'utilizzo degli spazi interni ed esterni degli impianti sportivi a scopi pubblicitari è stabilita con apposita determinazione dirigenziale nei limiti e secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. Le sponsorizzazioni sono ammesse nel rispetto della normativa vigente.

Art. 21 Attivazione di esercizi di bar, di ristoro e altri

1. All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili possono essere attivati esercizi di bar, di ristoro e altri esercizi commerciali per la vendita di materiale e arti-

coli attinenti allo sport, nel rispetto della vigente normativa disciplinante la specifica attività commerciale e il pubblico esercizio. Possono altresì essere collocati, con totali oneri a carico del gestore, distributori automatici di snack e bevande.

TITOLO V – NORME GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Norme generali sulla vigilanza e la custodia

1. Il Comune esercita l'attività di vigilanza sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi e l'applicazione delle relative sanzioni, ai sensi della Legge Regionale n.14/1999 e ss.mm.ii. La vigilanza e il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, la quale ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso e sui concessionari della gestione. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri dipendenti, senza formalità e senza preavviso alcuno.

2. Tutti i soggetti che hanno la concessione in uso e in gestione degli impianti sportivi comunali, nonché il custode, sono tenuti:

a) alla corretta utilizzazione dell'impianto;

b) a vigilare sull'intero impianto sportivo, sulla conduzione, il corretto utilizzo, il funzionamento e l'efficienza degli impianti tecnologici, adottando tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento o al corretto svolgimento delle attività;

c) a segnalare, al gestore e/o al responsabile del Settore Sport o suo delegato, tutti gli inconvenienti riscontrati, le necessità manutentive, le violazioni commesse dagli utenti o dagli spettatori e i danni causati agli impianti durante l'uso;

d) a far osservare agli utenti le norme del presente regolamento nonché quelle di educazione civica e sportiva.

3. Nel caso in cui si dovessero verificare furti, tentativi di furto o scasso, atti vandalici ecc., il personale di cui al comma precedente ha l'obbligo di segnalazione, senza indugio, alle Forze dell'ordine.

Art. 23 Norme generali sulla manutenzione straordinaria e attrezzature

1. Le opere di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune, anche per gli impianti dati in assegnazione e/o concessione a terzi.

2. Il Concessionario ha l'obbligo di fedeltà nei confronti dell'Ente, deve segnalare per iscritto e senza indugio, ogni necessità di intervento di manutenzione straordinaria ai contatti mail e pec del Comune, pena il suo obbligo a ripristinare l'intervento a suo carico se dovuto al ritardo di avviso.

3. Il Concessionario, previa trasmissione di analitico progetto corredato da puntuale piano dei costi, può richiedere al Comune di effettuare interventi di manutenzione straordinaria o di miglioria, finalizzati alle strutture sportive dell'impianto concesso, con un contributo massimo di € 50.000,00 IVA esclusa. L'autorizzazione ai lavori è rilasciata dal Dirigente di Area Lavori Pubblici, dopo aver acquisito il parere favorevole del tecnico-contabile del rispettivo Dirigente di Area Finanziaria, nella quale sono contenuti l'elenco delle lavorazioni, la congruità dei costi e la loro aderenza alle necessità richieste, nelle more delle disponibilità dell'esercizio finanziario.

4. Qualora il Concessionario effettui lavori di manutenzione straordinaria, direttamente o con l'impiego di soggetti terzi, lavori non concordati né comunicati al Comune ai fini dell'ottenimento della prevista autorizzazione il Comune di Tivoli potrà:

- a sua discrezione e senza che il Concessionario possa vantare alcun credito o pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione a titolo gratuito dei lavori nel patrimonio del Comune, ferma restando l'eventuale richiesta di danni, commisurati ai maggiori oneri che l'Ente dovrà sostenere;
 - chiedere al Concessionario il ripristino degli spazi o l'effettuazione di lavori urgenti o indifferibili per evitare consequenziali danni o disagi derivanti dalle opere realizzate senza autorizzazione.
5. Nessuna delle attrezzature e dei beni mobili consegnati dal Comune ai Concessionari potrà essere alienata né venduta; le convenzioni dovranno contenere preventivamente le eventuali sostituzioni derivanti dal loro uso durante la Concessione.

Art. 24 Penalità e incameramento della cauzione

1. In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento e di quant'altro prescritto con il relativo titolo di godimento degli impianti, l'Amministrazione Comunale, nei casi in cui si riscontri il permanere delle inadempienze già formalmente contestate, provvederà all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi e con le modalità di cui al D. Lgs. n. 267/2000 art. 7-bis, c. 1, fermo restando il procedimento di sospensione, decadenza e revoca di cui al presente regolamento.
2. In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato all'affidatario un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, l'Amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione, che nel termine di trenta giorni deve essere reintegrata dall'affidatario, pena la decadenza dell'affidamento

Art. 25 Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di affidamento della gestione.
2. Ogni controversia inerente all'esecuzione, alla gestione, all'applicazione ed all'interpretazione del rapporto concessorio è di competenza esclusiva del Foro di Tivoli.

Art. 26 Pubblicità del regolamento, entrata in vigore, norme di rinvio

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio comunale e nell'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 124 del Tuel (D.Lgs n. 267/2000) e dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile.
2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a decorrere dal giorno dell'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
3. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso di vigenza, alla data di adozione del presente regolamento, alle condizioni nelle stesse stabilite, sino alla relativa scadenza.
4. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e ai documenti di gara dei rispettivi affidamenti.